

XXIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDI' 6 NOVEMBRE 1969

Presidenza del vicepresidente ARU

I N D I C E

Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. n. 49 del 25 giugno 1969 relativo al prelevamento della somma di L. 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno 1969 a favore del cap. 15117». (14) (Discussione e approvazione):

MONNI, relatore	541
ATZENI, Assessore alle finanze	541
ZUCCA	541
PEDRONI	541
(Votazione segreta)	551
(Risultato della votazione)	551

Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. n. 55 del 3 luglio 1969 relativo al prelevamento della somma di L. 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969 a favore del capitolo 16638». (9) (Discussione e approvazione):

PEDRONI	542
ZUCCA	542
MONNI, relatore	543
ATZENI, Assessore alle finanze	543
MADDALON	544
(Votazione segreta)	551
(Risultato della votazione)	551

Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. n. 41 del 25 maggio 1969 relativo al prelevamento della somma di L. 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio di previsione per l'anno 1969». (8) (Discussione e approvazione):

MONNI, relatore	544
ATZENI, Assessore alle finanze	545
(Votazione segreta)	552
(Risultato della votazione)	552

Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. n. 32 del 30 aprile 1969 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16801 del bilancio regionale 1969». (6) (Discussione e approvazione):

PEDRONI	545
ZUCCA	546
SASSU	548
MONNI, relatore	548
BRANCA, Assessore ai trasporti e turismo	548
(Votazione segreta)	552
(Risultato della votazione)	552

Interpellanza e interrogazioni. (Annunzio). 530

Legge regionale 15 dicembre 1965 concernente: «Nuove modifiche all'art. 6, secondo comma, della L.R. 21 dicembre 1955, n. 21, concernente: "Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956"», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione dell'articolo unico):

SPINA, relatore	530
ATZENI, Assessore alle finanze	531

Legge regionale 10 aprile 1968 concernente: «Modifiche alla L.R. 7 maggio 1965, n. 14, concernente norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e non

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

approvazione del passaggio alla discussione degli articoli):

BERTOLOTI, relatore 531
DEL RIO, Presidente della Giunta 531

Legge regionale 18 aprile 1968 concernente: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al personale tecnico», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli):

PUDDU 532
DEL RIO, Presidente della Giunta 532

Legge regionale 5 dicembre 1968, concernente: «Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda eletti a cariche presso gli Enti autonomi territoriali», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione):

ZUCCA, relatore 532
DEL RIO, Presidente della Giunta 534
CABRAS 535
(Votazione segreta) 550
(Risultato della votazione) 550

Legge regionale 17 dicembre 1968 concernente: «Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione):

ZUCCA 536
SPINA, relatore 536
ATZENI, Assessore alle finanze 538
(Votazione segreta) 551
(Risultato della votazione) 551

Legge regionale 26 marzo 1969 concernente: «Passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale del personale dipendente dagli uffici e dai servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione in base all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli):

PUDDU, relatore 540
ATZENI, Assessore alle finanze 541

La seduta è aperta alle ore 10 e 30.

FRANCESCONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interpellanza e interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FRANCESCONI, Segretario:

«Interpellanza Floris - Gianoglio - Ligios - Rojch sulla condotta adottata da diversi Assessori regionali nei confronti del Consorzio Amministrativo fra Enti per la bonifica della Barbagia e del Mandrolisai». (32)

«Interrogazione Melis G. Battista (P.C.I.) sulla proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'integrazione del prezzo del grano duro». (98)

«Interrogazione Melis Tullio sulla elettrificazione delle campagne del Quirra». (99)

Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione dell'articolo unico della legge regionale 15 dicembre 1965 concernente: «Nuove modifiche all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, concernente: "Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956"», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 15 dicembre 1965 concernente: «Nuove modifiche all'articolo 6, secondo comma della legge regionale 21 dicembre 1955 n. 21, concernente: "Stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956"», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiarazione chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina, relatore.

SPINA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge regionale 15 dicembre 1965, rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale, riguarda le modifiche ritenute necessarie dall'Assessore alle finanze, relativamente ad una operazione di tesoreria introdotta nel bilancio di previsione del 1956 con la legge regionale 21 dicembre

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

1955. Il Governo motiva il rinvio invocando l'articolo 81 della Costituzione. La seconda Commissione non ha approfondito l'argomento della fondatezza o meno dei motivi di rinvio in quanto l'attuale Assessore alle finanze ha dichiarato che l'operazione base per cui venne formulata la legge regionale del 1965 è ormai estinta. Conseguentemente la Commissione ha ritenuto alla unanimità di proporre al Consiglio la non riapprovazione della legge in quanto superata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

ATZENI (D.C.), Assessore alle finanze. Confermo quanto ha detto il relatore. L'operazione di maggiore rateazione che con la legge la Giunta intendeva realizzare, può considerarsi ormai superata, in quanto nel frattempo la operazione di tesoreria risulta completamente estinta. La Giunta propone perciò all'assemblea di non riapprovare la legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli della legge regionale 10 aprile 1968 concernente: «Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 10 aprile 1968 concernente: «Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965 n. 14, concernente norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolotti, relatore.

BERTOLOTTI (D.C.), relatore. Signor

Presidente, onorevoli colleghi, con la legge del 30 maggio 1965 venivano concesse, allo scopo di facilitare il diritto di voto, le note agevolazioni in favore di coloro che, per ragioni di lavoro, erano emigrati dal luogo di origine e avevano però conservato in essi la residenza elettorale. Nella suddetta normativa, però, non erano state comprese le elezioni regionali. Nel nostro caso, in particolare, all'emigrato sardo veniva praticamente impedito, o almeno fortemente limitato, il diritto ed il dovere di espressione del voto a causa soprattutto delle notevoli distanze geografiche dei luoghi di lavoro. Questo onorevole Consiglio approvò in data 10 aprile 1968 la legge regionale che appunto ad integrazione delle norme statali vigenti al momento ed a modifica della legge regionale numero 14 del 1965, prevedeva il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza sostenute per le elezioni regionali. La legge fu rinviata dal Governo il 29 aprile 1968. La norma di cui trattasi, però, trovava successivo accoglimento nella legge dello Stato del 26 settembre 1969, numero 241. La prima Commissione, considerato che la nuova normativa dello Stato per gli effetti assorbe quella regionale, propone al Consiglio la non riapprovazione della legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta si associa alle conclusioni cui è pervenuto il relatore. Come è noto al Consiglio regionale il Parlamento ha approvato il 26 maggio del 1969 una legge che estende alla elezione dei Consigli regionali le disposizioni previste per gli emigrati elettori, per cui la legge regionale deve essere considerata superata.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli della legge regionale 18 aprile 1968 concernente: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al personale tecnico», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 18 aprile 1968 concernente: «Indennità speciale al personale ausiliario e corresponsione di una indennità di rischio agli agenti tecnici ed al personale tecnico», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Poiché è assente il relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu, Presidente della Commissione.

PUDDU (D.C.). Signor Presidente, mi rifaccio al contenuto della relazione scritta nella quale risulta chiaramente motivata la decisione della prima Commissione di non insistere, e quindi di proporre al Consiglio la non approvazione della legge in quanto il provvedimento è stato superato da un identico provvedimento approvato dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta esprime parere favorevole alla non approvazione di questa legge superata dalla legge regionale 5 maggio 1968, che prevede, appunto, la corresponsione in una indennità integrativa al personale ausiliario ed una indennità di rischio agli agenti tecnici. Profitto dell'occasione per comunicare al Consiglio che, siccome sono insorte difficoltà interpretative da parte dell'organo di controllo, la Giunta regionale ha approvato nella sua ultima seduta due disegni di legge che tendono a dare una interpretazione autentica alle norme nelle quali sono sorti dubbi.

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Discussione e riapprovazione della legge regionale 5 dicembre 1968, concernente: «Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda eletti a cariche presso gli Enti autonomi territoriali», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 5 dicembre 1968, concernente: «Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda eletti a cariche presso gli Enti autonomi territoriali», rinviata dal governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca, relatore.

ZUCCA (P.S.I.U.P.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio augurarmi che l'assenza di dibattito su questa legge rinviata dal Governo sulla posizione giuridica ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione (quindi Amministrazione regionale e Consiglio regionale) eletti a cariche pubbliche di particolare importanza ed impegno, sia la conseguenza del fatto che già il Consiglio ebbe ad approvare a larga maggioranza la legge e che la Commissione, dopo ampia discussione ed ampi chiarimenti, ha a sua volta riapprovato all'unanimità la legge in quanto i rilievi del Governo non sono sembrati validi, né sotto il profilo giuridico costituzionale, né sotto il profilo politico. Di che si tratta in realtà? Esiste una legge dello Stato, la 1078, che ha di recente regolamentato la posizione giuridica ed il trattamento economico dei dipendenti statali eletti a determinate cariche pubbliche (consigliere regionale, consiglieri provinciali, sindaci di certi Comuni e così via). Naturalmente la legge dello Stato riguardava dipendenti dello Stato e naturalmente non i dipendenti delle Regioni a Statuto Speciale, le quali hanno piena competenza di regolamentare come meglio credono il trattamento economico e la

posizione giuridica del proprio personale. Ecco quindi il problema. Una volta accettata la tesi che la Regione ha piena competenza di legiferare in materia di trattamento economico e di posizione giuridica del proprio personale, il problema è di esaminare quali sono i limiti di questa competenza. Essi derivano dall'articolo 3 dello Statuto, che parla esclusivamente di principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e di determinate riforme statali. E' chiaro, quindi, che la Regione può autonomamente decidere i casi in cui i propri dipendenti eletti a determinate cariche pubbliche particolarmente impegnative (per cui non potrebbero svolgere contemporaneamente ed utilmente le due funzioni di dipendenti regionali e di eletti a certe cariche pubbliche) devono mettersi in aspettativa, per poter svolgere utilmente l'incarico a cui sono stati eletti.

Quali sono le osservazioni del Governo? Esso dice: voi avete piena competenza di decidere, però entro i limiti previsti dalla legge numero 1078. Quali sono le differenze tra la nostra legge e la legge dello Stato? Mentre lo Stato prevede la possibilità per il dipendente di chiedere di essere messo in aspettativa, noi stabiliamo che i nostri dipendenti (che accettino determinate cariche pubbliche) siano collocati d'ufficio in aspettativa. Abbiamo deciso questo, in primo luogo perché la burocrazia regionale ha rapporti permanenti, direi quotidiani, con le Amministrazioni comunali e con gli Enti locali. Da ciò la necessità di evitare le commistioni di interessi, per cui il dipendente regionale eletto a cariche pubbliche si trova nella situazione di avere rapporti, come pubblico amministratore, con l'ente di cui è anche dipendente, cioè la Regione. In secondo luogo noi abbiamo già superato la legge dello Stato quando abbiamo deciso che i dipendenti pubblici eletti consiglieri regionali non possono scegliere di andare in aspettativa, ma sono collocati d'ufficio, cioè obbligati a collocarsi in aspettativa. Abbiamo cioè stabilito per i consiglieri regionali un principio che va oltre quello stabilito dalla legge dello Stato, che prevede che i dipendenti pubblici, eletti con-

siglieri regionali, possono andare in aspettativa. Noi, ripeto, con la nostra legge abbiamo stabilito invece l'obbligo dell'aspettativa, addirittura stabilendo una sanzione economica contro i consiglieri regionali che non fossero collocati in aspettativa. Cioè, abbiamo già applicato per noi il principio del collocamento d'ufficio in aspettativa.

L'altro rilievo è che noi superiamo i limiti della legge dello Stato per quanto riguarda il tipo di cariche pubbliche. Non ricordo con precisione, ma mi pare che lo Stato preveda che i dipendenti pubblici possano chiedere l'aspettativa una volta eletti. Presidenti di Amministrazioni provinciali, sindaci di Comuni capoluoghi di Provincia, assessori di città con oltre 100 mila abitanti e così via; noi abbiamo stabilito criteri più restrittivi, prevedendo l'aspettativa per i Presidenti e gli Assessori provinciali e per tutti i Sindaci ed Assessori di Comuni con popolazione oltre i 15 mila abitanti. Perché questo? Perché accade molto spesso che il sindaco di un piccolo paese è il solo, in realtà, a occuparsi del Comune e può avere perciò impegni maggiori di quelli di sindaci di Comuni superiori che hanno diversi collaboratori. In diversi Comuni, come voi sapete, gli Assessori pagati in base alla legge possono essere stipendiati, mentre nei Comuni fino a 5 mila abitanti o 10 mila abitanti, soltanto i sindaci hanno diritto a una indennità di carica. Noi diciamo perciò che i sindaci di tutti i Comuni e gli assessori dei Comuni con oltre 15 mila abitanti devono essere collocati in aspettativa.

Il governo sostiene che in questo modo si stabiliscono degli oneri, per gli Enti locali, che vanno oltre la legge dello Stato. Noi rispondiamo che l'onere per l'Ente locale non deriva da una nostra legge, ma esclusivamente da un suo atto di volontà nel momento in cui, con deliberazione autonoma, con volontà propria, esso elegge alla carica di Sindaco o di Assessore comunale, o Assessore provinciale un dipendente regionale sapendo in partenza che questo deve collocarsi in aspettativa. Credo che sia abbastanza semplice capire che non siamo noi che stabiliamo obblighi per gli Enti locali, ma che sono essi,

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

autonomamente, a poter scegliere. Un Comune può ritenere che, data la competenza di quel determinato dipendente regionale, sia opportuno assumersi l'onere del pagamento del suo stipendio. In realtà questo sarebbe l'unico punto su cui si potrebbe discutere, se il principio non fosse stato recepito dalla legge dello Stato.

I dipendenti pubblici, infatti, secondo la legge nazionale, non sono pagati dall'Ente da cui dipendono, ma dagli enti presso i quali ricoprono cariche pubbliche. Questo non è un principio fissato dalla legge regionale, ma dalla legge dello Stato. Cioè l'unico principio vero, in realtà, noi lo abbiamo recepito dalla legge 1078. E' lo Stato, ripeto, che ha stabilito che il dipendente pubblico collocato in aspettativa per fare il Sindaco, o l'Assessore provinciale e così via, sia pagato, non dall'Ente da cui dipende, ma dall'ente presso il quale riveste la carica pubblica. Questo principio è stabilito dalla legge dello Stato e noi, ripeto, lo richiamiamo chiaramente e semplicemente. Non abbiamo rinnovato niente.

Bisogna intervenire, egregi colleghi, anche per eliminare i malumori tra il personale della Regione, a causa dei dipendenti regionali che sono stipendiati dalla Regione per fare i sindaci, gli assessori, ma non per fare i dipendenti regionali. Essi continuano ad avanzare in carriera, a pigliare lo stipendio, a prendere l'indennità di carica.

Si è creata ora una particolare situazione morale oltre che politica, che a mio parere è bene eliminare. Il dipendente regionale viene collocato in aspettativa, pur mantenendo i suoi diritti, cioè continua il suo avanzamento di carriera e così via, però deve fare una scelta: o fa il dipendente della Regione (quindi presta il suo servizio in base allo stipendio che percepisce), oppure fa il sindaco, o l'assessore. E' anche questione di moralità pubblica evitare il cumulo degli incarichi, così come abbiamo stabilito per i consiglieri regionali dipendenti pubblici, i quali rinunciano allo stipendio dell'ente dal quale dipendono e percepiscono le indennità dal Consiglio regionale.

Questa è una legge che deve essere riap-

provata per motivi di merito (il Consiglio aveva già espresso, a grande maggioranza, il suo parere favorevole), ma anche per rivendicare un diritto della Regione a legiferare in materia di trattamento e di posizione giuridica del personale. Se noi accettassimo (dobbiamo stare attenti) i limiti che il Governo ci vuole imporre, noi pregiudicheremmo in un certo senso la possibilità di fare anche una legge definitiva sul trattamento economico del personale, diverso da quello che vuole il Governo. Io credo che (e sollecito la Giunta a dare esecuzione, finalmente, a vecchi impegni) si debba varare la legge sul trattamento economico del personale in modo, fra l'altro, che si possano fare i concorsi ed eliminare le gravi carenze ed i vuoti che si stanno creando all'interno della burocrazia regionale. Questa può essere considerata la prima delle leggi intese a mettere un po' di ordine nella burocrazia regionale, e altre ne seguiranno, o per iniziativa della Giunta, o per iniziativa del Consiglio, o dei singoli Gruppi consiliari, i quali sono preoccupati anche della situazione amministrativa della Regione le cui carenze sono chiaramente denunciate dalla cattiva applicazione delle leggi regionali. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta regionale conviene con le conclusioni della Commissione circa la legittimità costituzionale della legge che viene riesaminata e ritiene il trattamento in essa previsto legittimo, sulla base delle considerazioni che sono state svolte nella relazione scritta e testè confermate dall'onorevole Zucca. Personalmente ritengo anche che sia quanto mai opportuno che venga disciplinata una materia così delicata. Per quanto riguarda il parere della Giunta ho ricevuto il mandato di rimettermi alla volontà e alle decisioni del Consiglio. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parla-

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

re, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge di cui ci occupiamo è stata rinviata per due motivi. Ritiene, in primo luogo, il Governo che l'articolo primo esorbiterebbe dai limiti della competenza regionale invadendo la sfera dell'ordinamento degli Enti locali a carico dei quali si determinerebbero particolari obblighi nel caso di collocamento in aspettativa di dipendenti regionali. In secondo luogo, con l'ultimo comma, in contrasto con i principi generali, si limiterebbe nel tempo l'esercizio della facoltà della presentazione delle dimissioni dalla carica ricoperta. Mi sembra di poter dire che i due motivi sono entrambi infondati e pretestuosi. Non è infatti vero che la legge intenda imporre obblighi agli enti locali inferiori, giacché l'unico e solo obiettivo di essa è quello di disciplinare la posizione dei dipendenti della Regione nello specifico caso di assunzione da parte loro di determinate cariche nell'ambito delle Amministrazioni comunali e provinciali. Non si può neppure parlare di una imposizione di obblighi, ma di assunzione di oneri da parte delle Amministrazioni interessate in seguito a libera scelta. L'Amministrazione, infatti, nel momento in cui, con suo libero voto, conferisce un determinato incarico ad un dipendente della Regione, conosce gli oneri ai quali va incontro ed altrettanto liberamente li assume.

Il secondo motivo appare ancora più infondato, giacché nessuna limitazione viene prevista sul termine di presentazione delle dimissioni. Il mese previsto dalla legge è fissato, infatti, allo scopo di dare modo agli interessati di presentare le loro dimissioni senza far scattare, nel frattempo, il meccanismo della legge. Si tratta evidentemente di un termine dilatorio alla pratica attuazione della legge, ma non vi è alcuna preclusione alla presentazione delle dimissioni anche in periodo successivo. Appare pertanto evidente che il motivo vero del rinvio è unicamente da ricercarsi nella volontà politica del Governo di limitare al massimo l'autonomia della Re-

gione. Il Consiglio, quindi, dovrà sentirsi impegnato a respingere questo tentativo che non è certamente isolato e il Gruppo al quale appartengo voterà per la riapprovazione della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 1

I dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, eletti alle cariche di Presidenti e Assessori di Giunta provinciale, di Sindaci, di Assessori di Comuni con popolazione oltre i 15 mila abitanti, di Presidenti di enti e di aziende comunali, provinciali o consorziali con amministrazione autonoma, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del loro mandato.

Si applicano ad essi le disposizioni e il trattamento economico previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

I dipendenti che, all'entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, possono dimettersi dalle cariche ricoperte entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 2

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione e riapprovazione della legge regionale 17 dicembre 1968, concernente: «Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 17 dicembre 1968, concernente: «Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche qui, come nel caso precedente, si tratta di respingere un tentativo del Governo di limitare le competenze della Regione. In concreto di che si tratta? Il Governo sostiene che dobbiamo attenerci, per quanto riguarda i criteri di gestione dei fondi della Regione, alle leggi di contabilità dello Stato. Noi potremo avere il torto di non avere esercitato il diritto, che deriva alla Regione, di stabilire con nostra legge i criteri di gestione dei fondi regionali. Uno dei motivi (ma non il più importante) per cui la macchina burocratica della Regione ha avuto in questi venti anni, ed ha tutt'ora i difetti (talvolta aggravati) della macchina burocratica statale, è che noi gestiamo i fondi regionali con i criteri stabiliti dalle leggi di contabilità dello Stato che (se la memoria non mi inganna) non sono molto recenti, ma anzi un po' antichi perchè risalgono a quando le funzioni dello Stato erano più ristrette e limitate. Questa mi pare che sia la prima volta che noi tentiamo di innovare un piccolo particolare sulle leggi di contabilità dello Stato, permet-

tendo (come dice la relazione) di gestire una parte dei nostri fondi in maniera diversa, cioè di non seguire gli obblighi che essa prevede per i fondi dati in accreditamento (per esempio agli Ispettorati Provinciali della Agricoltura o altri organi della Regione) per contributi in gran parte in conto capitale. In concreto noi vogliamo che questi fondi, anziché dover rientrare nelle leggi di contabilità dello Stato, possano essere gestiti ed anche conservati presso questi organi, in modo da non dover, ogni anno, ripetere queste operazioni.

Ma, a parte il merito della questione, cioè un sistema più snello ed una maggiore possibilità di spendita del pubblico denaro (io credo che ciò in certo qual modo agevoli la spesa del pubblico denaro) c'è da rivendicare, di fronte alla posizione del Governo, il rispetto della nostra competenza di poter modificare le leggi di contabilità facendone, se è possibile, una nostra, organica. Questo praticamente è il primo tentativo che (a parte la questione di principio) noi facciamo in tal senso. Il Governo potrebbe insistere e impugnare la legge di fronte alla Corte Costituzionale. Io penso che anche questo sia un motivo che ci deve indurre alla riapprovazione, in modo da far determinare dalla Corte Costituzionale i limiti delle nostre competenze in questa materia. In questo senso, per rivendicare e difendere l'autonomia della Regione e le sue competenze, il nostro Gruppo voterà a favore della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina, relatore.

SPINA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge regionale 17 dicembre 1968 rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio riguarda uno dei provvedimenti studiati dall'Amministrazione regionale nell'ambito delle iniziative imposte dalla ricerca di una nuova strutturazione della contabilità regionale, tale da renderla più snella ed adeguata alle esigenze di una rapida spen-

dita del denaro pubblico. Infatti l'articolo unico della legge in discussione tendeva a consentire uno snellimento nella procedura del trasporto degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale, dall'esercizio in cui sono stati emessi a quello immediatamente successivo. Questa procedura consentirebbe una sensibile riduzione dei tempi occorrenti per dare la possibilità al funzionario delegato di operare nel nuovo esercizio sulle somme residue dagli accreditamenti dell'anno precedente. L'attuale procedura, invece, comporta la sospensione dei pagamenti relativi a questi accreditamenti per almeno 60 giorni, in quanto alla fine di ogni esercizio essi vengono restituiti dal tesoriere ai funzionari delegati per la parificazione, la spedizione alla ragioneria, la riduzione (se è il caso), la riproduzione, la spedizione alla Corte dei Conti ed in ultimo l'invio al tesoriere. Lo snellimento di questa procedura non poteva, quindi, non preoccupare l'Amministrazione regionale, così come preoccupa la stessa Amministrazione statale, che infatti, annualmente, tramite il Ministero del tesoro, invia circolari a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nell'intento, non solo di evitare ingiustificate immobilizzazioni finanziarie presso le sezioni di tesoreria provinciale, ma anche di alleggerire gli uffici interessati del lavoro veramente ponderoso che comportano le operazioni relative alla riduzione ed all'annullamento degli ordini di accreditamento.

Le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, prevedono inoltre, per l'ultimo comma dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 3 giugno 1929 e del Decreto Legislativo 20 marzo 1948, n. 700, la possibilità del trasporto degli ordini di accreditamento agli esercizi successivi in particolari settori (opere pubbliche, terremoti, strade statali, opere di bonifica e sistemazione di bacini montani) nei quali più viva si palesa la necessità di disporre i pagamenti senza nessuna interruzione. Ciò in deroga al principio fondamentale statuito dall'articolo 71, comma 4, del decreto 18 novembre 1923, n. 2240. Il Governo, quindi, riconosce la validità di questa argomentazione, ma invoca-

do, infondatamente, l'articolo 81 della Costituzione ha rinviato a nuovo esame la legge. In verità il Governo vuole un adeguamento della contabilità generale della Regione a quella dello Stato. Ed infatti, nella parte iniziale della motivazione di rinvio non nega che per effetto dell'articolo 41 delle Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna, si ha una estensione per la materia attinente alla gestione del bilancio regionale alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, dimenticando di mettere in evidenza che lo stesso articolo 41 citato limita, riduce, circoscrive l'efficacia della norma alla sua applicabilità. E così non poteva non essere in quanto altrimenti detta norma sarebbe stata in contrasto con l'articolo 7 dello Statuto che nello stabilire che la «Regione ha una propria finanza» fissa un principio di autonomia dell'Ente regionale nella specifica materia finanziaria che comprende, ovviamente, oltre alle questioni relative all'articolarsi delle entrate (tributi regionali e quote di tributi erariali devoluti), anche la possibilità di disciplinare concretamente lo impegno dei mezzi finanziari regionali, l'equilibrio fra l'entrata e le spese e, quindi, la contabilità generale della Regione. Che la Regione non si sia data ancora una propria autonomia regolamentazione, non inficia la sua competenza in materia di contabilità, nè autorizza il Governo a negarla.

La motivazione di rinvio è quindi pretestuosa e lo dimostra vieppiù l'assurdo richiamo al precetto costituzionale di copertura della spesa di cui all'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'importo della spesa di cui al testo della legge non costituisce nuova o maggiore spesa, ma è già insita negli stanziamenti di un bilancio regolarmente approvato. Non resta, pertanto, che riapprovare la legge nello stesso testo già approvato il 17 dicembre 1968. In questo senso si è espressa all'unanimità la Commissione finanze che (prescindendo dalla validità del provvedimento su cui concorda), nell'auspicare adeguate iniziative della Giunta per il nuovo ordinamento contabile regionale (che nello snellimento delle procedure assicuri

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

una accelerazione della spesa pubblica), vuole riaffermare la competenza della Regione in materia. Pertanto ritiene che, nell'ipotesi che il Governo insista nelle sue tesi, si debba affrontare il giudizio della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

ATZENI (D.C.), Assessore alle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a termini della legge di contabilità generale dello Stato e delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, gli ordini di accreditamento emessi con imputazione all'esercizio scaduto, rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio stesso, debbono essere — rispettivamente — annullati o ridotti alla somma effettivamente pagata. Per far fronte alle spese impegnate sulle suddette aperture di credito e non potute soddisfare entro la fine dell'esercizio finanziario, le amministrazioni centrali, a cura delle rispettive ragionerie, promuovono la emissione di appositi ordini di accreditamento in conto residui del nuovo esercizio. Il compimento di queste procedure di annullamento o riduzione e di riproduzione degli ordini di accreditamento richiede, nel sistema statale, un tempo non inferiore ai 45 giorni: il che vuol dire che, fino ad almeno il 15 marzo, i funzionari delegati non possono ordinare pagamenti sulle somme rimaste da utilizzare sulle aperture di credito loro concesse nell'esercizio precedente.

Al fine di ovviare a questi inconvenienti, pertanto, talune amministrazioni statali sono state autorizzate, in casi rigorosamente determinati e con norme dettate di volta in volta, a «trasportare» all'esercizio successivo, interamente o per la parte inerogata, gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio scaduto e non utilizzati — in tutto o in parte — entro il termine di esso. E' il caso, come ha fatto cenno il relatore, dei servizi del terremoto; quelli dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici, per gli ordini gra-

vanti su capitali della parte straordinaria; i servizi dell'Azienda nazionale autonoma della strada, eccetera eccetera.

La tecnica del «trasporto» — generalmente ammessa per i mandati diretti ed esclusa, invece, in linea di principio, per gli ordini di accreditamento — consiste nel variare l'imputazione al bilancio di un titolo di spesa, rimasto interamente o parzialmente insoluto, dal capitolo dell'esercizio sul quale è stato originariamente emesso a quello corrispondente dell'esercizio successivo. Si perviene in tal modo alle necessarie variazioni delle scritture dei due esercizi interessati senza che sia necessario agire materialmente sul titolo, il quale continua ad essere detenuto dalla tesoreria e, anche in attesa dell'annotazione della nuova imputazione, può essere pagato — e mandato — o — sull'ordine di accreditamento — utilizzato dal funzionario delegato. Scartata *a priori* l'applicazione delle particolari deroghe autorizzate, per le amministrazioni statali dalle disposizioni citate (una delle quali, peraltro, e precisamente quella prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948 che riguardava chiaramente il caso in questione), sia per il sussistere di dubbi sulla possibilità di recepire tali norme eccezionali, sia — soprattutto — per il manifestato intendimento di introdurre la tecnica del «trasporto» in tutte le spese in conto capitale comprese nelle rubriche dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, che si effettuano mediante aperture di credito, non restava altra via, per raggiungere il fine desiderato, che quella costituita da un'apposita legge regionale autorizzativa della procedura in argomento.

Il Rappresentante del Governo, con nota del 17 gennaio 1969, comunicava il rinvio della legge a nuovo esame del Consiglio regionale, con i seguenti rilievi: primo, affermando che in materia di gestione del bilancio regionale, nella quale viene ricompreso l'argomento di cui trattasi, la Regione — per effetto dell'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250 — deve attenersi alle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; secondo,

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

affermando che, per quanto detto sopra, la legge regionale potrebbe essere approvata soltanto se, in sede di riapprovazione, la autorizzazione al trasporto venisse limitata alle spese, cadenti nell'ambito della competenza regionale, corrispondenti a quelle statali per le quali le disposizioni in vigore prevedono il trasporto degli ordini di accreditamento; infine, affermando, il Rappresentante del Governo, che il trasporto avrebbe effetto sulla gestione annuale dei residui di bilancio; comporterebbe problemi di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; inciderebbe sul regime di controllo della Corte dei Conti. E' opportuno esaminare i rilievi surripportati cominciando dall'ultimo di essi.

Il Governo, e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha inteso affatto in che consiste il «trasporto» degli ordini di accreditamento. Infatti l'effetto che il trasporto ha sulla gestione dei residui dell'esercizio successivo a quello in cui è stato emesso l'ordine di accreditamento è esattamente lo stesso che, sulla stessa gestione, ha la riduzione (o l'annullamento) e la riproduzione dell'ordine medesimo: stesse scritture, stessa imputazione al bilancio. Ciò che è diverso è infatti soltanto l'uso che si fa del foglio di carta chiamato «ordine d'accreditamento».

Il richiamo fatto all'articolo 81 della Costituzione conferma l'opinione — già espressa poc'anzi — che il Governo è caduto in una serie di equivoci nell'esame della legge rinviata. Il trasporto di un ordine di accreditamento non può mai portare nuove o maggiori spese e non può porre, quindi, problemi di copertura!

L'impegno che consente l'emissione dell'ordine d'accreditamento, sia esso precedente o contestuale all'emissione stessa, e sia l'ordine destinato — alla fine dell'esercizio — alla riproduzione od al trasporto, viene sempre assunto, per l'intero importo originariamente accreditato, in conto dell'esercizio di emissione. In fine d'esercizio, dedotta in ogni caso la parte utilizzata, la differenza — od il minore importo occorrente — viene riportata, sia con la riproduzione sia con il trasporto,

ai residui del corrispondente capitolo dello esercizio successivo, in conto del quale può essere ancora utilizzata.

Che il trasporto, poi, incida sul regime del controllo della Corte dei Conti, è una novità assoluta!

Come è risaputo, il controllo della Corte dei Conti sulle aperture di credito avviene in due fasi: una preventiva, quando l'ordine di accreditamento viene sottoposto al visto prima dell'inoltro alla tesoreria, ed una successiva, allorché il funzionario delegato, ogni trimestre, o quando si esaurisce la disponibilità autorizzata o l'oggetto dell'accredito, o in fine d'esercizio, rassegna i competenti rendiconti per il tramite dell'Assessorato competente e della Ragioneria.

E veniamo ai rilievi fondamentali riguardanti la potestà della Regione a legiferare in questa materia.

Il Governo riconferma, da un lato, che per la Regione, ai termini dell'articolo 41 del primo gruppo delle Norme di attuazione, valgono, in materia di gestione del bilancio, le disposizioni sulla contabilità dello Stato; promette, dall'altro, che se il trasporto verrà richiesto per spese dello stesso tipo di quelle per le quali esso è consentito nell'ambito statale, la legge «si paleserebbe ammissibile». Il che, in buona sostanza, equivale a dire: in materia di bilancio la Regione non può legiferare, essendo tenuta ad applicare le norme statali; tuttavia può esserle consentito di ripetere, in una legge regionale, le stesse disposizioni della legge statale.

E qui si pone, veramente, una questione importante. Le norme statali, o valgono — come dicono le Norme d'attuazione — o non valgono. Se valgono, la Regione può direttamente applicarle nei casi da esse previste, senza dover ricorrere alla loro riproduzione in una legge regionale; e se la Regione può, in qualunque modo, legiferare in materia, è chiaro che vien meno l'affermazione contraria fatta dal Governo in linea di principio.

In effetti la Regione, a mio parere, può validamente sostenere che, fatte salve le particolari disposizioni statutarie (approvazione consiliare del bilancio e del rendiconto annua-

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

le e divieto del referendum per le leggi di bilancio), la materia della contabilità regionale rientra certamente nell'«ordinamento degli uffici della Regione» di cui all'articolo 3, lettera a), dello Statuto.

Che, come dice l'articolo 7 dello Statuto, la Regione «ha una finanza propria, coordinata con quella dello Stato», e non subordinata allo Stato e da esso disciplinata, e che nella materia finanziaria è senza dubbio da comprendersi, accanto alla teorica facoltà di istituire tributi regionali ed al diritto di acquisire quanto lo Stato assegna dei tributi propri, la possibilità di disciplinare concretamente l'impiego dei mezzi in tali modi introitati, lo equilibrio da stabilire fra entrate e spese regionali, i rapporti da mantenere fra i differenti tipi d'entrata e i diversi settori di spesa: in una parola, la contabilità regionale.

Queste sono le ragioni per le quali la Giunta regionale propone la integrale riapprovazione della legge. Integrale riapprovazione che vuole riaffermare il principio che la Regione può, concretamente e autonomamente riordinare, con una sua legge, la materia contabile e l'Amministrazione del patrimonio regionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. unico

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

PRESIDENTE. Anche la votazione a scru-

tinio segreto su questa legge avverrà alla fine della seduta.

Discussione e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli della legge regionale 26 marzo 1969, concernente: «Passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale del personale dipendente dagli uffici e dai servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione in base all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 26 marzo 1969 concernente: «Passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale del personale dipendente dagli uffici e dai servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione in base all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, numero 327», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu, relatore.

PUDDU (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione all'unanimità ha deciso di proporre al Consiglio la non riapprovazione della legge regionale 26 marzo 1969, rinviata dal Governo, e non tanto perché si intendono accogliere come fondati i vari motivi posti a base del rinvio, ma in quanto si suppone e si fanno voti perché la Giunta voglia nei tempi più brevi presentare un'idonea proposta di legge, oppure effettuare una idonea e ferma iniziativa in sede di Commissione paritetica, così come dice lo stesso Governo. In effetti, la necessità di meglio regolamentare tutta la posizione dei dipendenti del Ministero dell'agricoltura comandati presso l'Amministrazione regionale resta ferma ed è una necessità che di giorno in giorno si fa sempre più pressante.

Per queste considerazioni la Commissione propone al Consiglio la non riapprovazione della legge, impegnando nel contempo la Amministrazione regionale a fare quanto di sua competenza affinché questo problema (che è veramente diventato scottante e la cui definizione deve porsi come scelta prioritaria da

parte della Giunta regionale) possa, nel tempo più breve, essere portato a conclusione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

ATZENI (D.C.), Assessore alle finanze. Concordo con quanto ha dichiarato il relatore. Il problema sarà affrontato su nuove basi anche perché, dai contatti avuti con le organizzazioni sindacali, è parso chiaro che questa è la via migliore da seguire. Questo è anche l'impegno che la Giunta assume.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. n. 49 del 25 giugno 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno 1969 a favore del cap. 15117». (14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. numero 49 del 25 giugno 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno 1969 a favore del capitolo 15117»; relatore l'onorevole Monni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monni, relatore.

MONNI (D.C.), relatore. La Commissione competente ha approvato il disegno di legge facendo qualche riserva e chiedendo che la Giunta dia qualche notizia sulla spendita della somma. Ritengo che il Consiglio, avuti questi chiarimenti, possa approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

ATZENI (D.C.), Assessore alle finanze. Il prelevamento di 6.000.000 dal capitolo 17.129 a favore del capitolo 15.117 effettuato con decreto del Presidente della Giunta numero 49 del 25 giugno si è reso necessario al fine di far fronte ad improrogabili interventi antianofelici nei settori di Portotorres, di Bosa, di Domusdemaria, di Santa Margherita di Pula e di Sarroch, località tutte particolarmente colpite da un'alta percentuale larvale di specie malarigena. La somma prelevata è stata autorizzata per l'acquisto dei materiali necessari alla disinfestazione antilarvale di dette località.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sarò molto breve, signor Presidente. Se si trattasse veramente di ammazzare le zanzare il nostro Gruppo voterebbe a favore, ma poiché abbiamo il dubbio che anziché di zanzare di tratti di altro personale assunto attraverso il Centro antimalarico e antinsetti e quindi di zanzare che camminano su due gambe, nel dubbio (se potessimo provarlo voteremmo contro)...

ATZENI (D.C.), Assessore alle finanze. Serve per l'acquisto di materiale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Voi stanziare i soldi per l'acquisto di materiale e i soldi entrano nel bilancio dell'ente. Per fare poi una variazione di bilancio dell'ente lei sa che ci vuole molto poco. Il nostro Gruppo si astiene proprio perché ha il dubbio che questi fondi siano stati veramente destinati a incrementare la lotta antimalarica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Pedroni. Ne ha facoltà.

PEDRONI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi in Commissione ci siamo astenuti in primo luogo per la genericità

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

della relazione presentata dalla Giunta. Io credo, onorevole Assessore, che non costi molta fatica esprimere nella relazione, in termini più chiari, dove questi soldi vanno a finire e perché servono. Ma la cosa importante, secondo noi, è il fatto che queste spese devono essere previste nel piano normale di attività.

ATZENI (D.C.), *Assessore alle finanze*. Il fondo di riserva a che serve?

PEDRONI (P.C.I.). Se noi nel corso di un anno apportiamo tutta una serie di modifiche al bilancio, alle voci del bilancio, significa proprio che la Giunta non tiene conto, nel prevedere le spese, di quello che realmente occorre per far fronte ai suoi impegni. Noi quindi ci siamo astenuti anche perché questi provvedimenti dovevano rientrare nei piani normali di attività e in secondo luogo perché con la relazione la Giunta non ci dice, in effetti, a che cosa questi soldi sono necessari. Poiché nel corso delle dichiarazioni dell'Assessore non sono venuti ulteriori chiarimenti, il nostro Gruppo voterà contro.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con R.D. 25 marzo 1924, n. 827 e dell'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il D.P.G. n. 49 del 25 giugno 1969 concernente il prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. n. 55 del 3 luglio 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969 a favore del cap. 16638». (9)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. numero 55 del 3 luglio 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969 a favore del capitolo 16638».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Pedroni. Ne ha facoltà.

PEDRONI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche su questo disegno di legge in Commissione ci siamo astenuti, perché non avevamo elementi di giudizio sufficienti per esprimere compiutamente un voto, positivo o negativo.

Qui si parla della erogazione di un contributo a un consorzio provinciale dell'agricoltura di Sassari di nuova costituzione. Non si sa chi l'ha costituito e quali sono i fini che si propone. Si dice soltanto che esiste un consorzio provinciale dell'agricoltura. Ritorniamo alla grande fatica, alla gran mole di lavoro della Giunta che non trova il tempo, nel presentare i disegni di legge, di fare relazioni più ampie, con gli elementi necessari, sufficienti per poter esprimere una valutazione. Noi attendiamo le dichiarazioni della Giunta a proposito, dopo di che potremo esprimere il nostro parere.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, io sto facendo uno sforzo per capire che cosa riguarda questo capitolo. Noto che questi prelevamenti vengono fatti alla luce del sole, ma almeno ci si potrebbe dire quali sono i capitoli che vengono impinguati, per-

chè, a meno che uno non vada sempre col bilancio della Regione sotto braccio, nè dalla relazione della Giunta, nè da quella della Commissione si riesce a saperlo (a parte la destinazione a questo clandestino consorzio provinciale dell'agricoltura, che esisterà ma non si sa bene che cosa sia). Si sarebbe potuto dire brevemente di che si tratta, a meno che non sia una nuova filiazione della Coltivatori diretti.

Per questi motivi è difficile anche discutere sul merito della utilità, della opportunità del prelievo proposto.

Per tutti questi prelievi dare una spiegazione, un chiarimento che cosa costa? Si potrebbe dire: il capitolo di bilancio che si vuole impinguare è questo, ha questi scopi, il motivo dell'impinguamento è questo. Il Consorzio provinciale dell'agricoltura che cosa è? Che cosa si propone? Da chi è creato? E' utile, o è un'altra di quelle cose che non servono a niente, come tante che si fanno in Sardegna?

Faccio queste osservazioni soprattutto per il futuro perchè è da immaginare che i prelievi dai fondi di riserva siano una cosa abbastanza normale (non faccio obiezioni sui fondi di riserva, perchè sono in bilancio per essere utilizzati, evidentemente). Io chiedo semplicemente che si chiariscano sempre gli scopi per cui questi prelievi avvengono in modo da porre il Consiglio in grado di giudicare sulla utilità o meno dello storno proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monni, relatore.

MONNI (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, la Commissione nel discutere il disegno di legge ha condiviso alcune perplessità sollevate da diversi commissari, perchè dalla relazione, molto stringata, non si comprende come sia costituito e quale scopi abbia il consorzio provinciale all'agricoltura di Sassari. La Commissione, ciò nonostante, ha

approvato il disegno di legge specificando in relazione che attendeva, in sede di Consiglio, i chiarimenti del caso. Io ho saputo da colleghi di Sassari che il consorzio è stato costituito e che sta funzionando e che i suoi scopi sono gli stessi di similari Consorzi dell'Isola. Ritengo però che la Giunta possa darci maggiori chiarimenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

ATZENI (D.C.), Assessore alle finanze. Il prelevamento dal fondo di riserva della somma di 1.100.000 a favore del capitolo 16638 è stato effettuato sulla base di una proposta rivolta dall'allora Assessore all'agricoltura onorevole Catte alla Giunta regionale. Do lettura della lettera dell'onorevole Catte in cui sono sufficientemente indicati gli elementi richiesti. «Si comunica che questo Assessore sin dal 1963 si è fatto promotore per la costituzione del consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari al fine di apportare un validissimo incentivo allo sviluppo della frutticoltura della stessa provincia in analogia a quanto già ottenuto per quella di Cagliari. Tutti gli altri enti che hanno aderito all'iniziativa hanno approvato a suo tempo lo schema di statuto proposto impegnandosi alle contribuzioni previste. In seguito, per diversi motivi, non si è dato corso alla costituzione del consorzio in parola e pertanto non si ritenne di dover proporre, per il capitolo 16638 del bilancio regionale 1969, concernente contributi diretti a favorire l'ortofrutticoltura, uno stanziamento superiore al contributo che si intendeva erogare al consorzio provinciale per la frutticoltura di Cagliari. Nel corso del presente esercizio, però, è maturata l'opportunità di definire la questione e pertanto si è reso necessario disporre della somma di 1.100.000 pari alla quota di ammissione più il contributo minimo per l'anno in corso. In considerazione della notevole importanza dell'iniziativa, dell'esiguità della somma e del fatto che non si poteva prevedere di dover affrontare tale spesa nel corrente esercizio, si

prega codesto onorevole Assessorato di voler proporre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale numero 5, la prelevazione...» eccetera, eccetera. Queste sono le ragioni per le quali è stato effettuato il prelevamento e si propone al Consiglio la convalida del decreto.

MADDALON (P.C.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo, pur non essendo contrario in linea di principio alla istituzione di consorzi o enti che svolgono attività in questo settore, in linea di fatto è contrario, in primo luogo perché il consorzio così come è stato concepito dall'Amministrazione provinciale di Sassari è antidemocratico e non dà garanzie sufficienti di un controllo dei finanziamenti. Non solo non è previsto un controllo democratico, ma non è prevista neppure la rappresentanza delle minoranze che tutti gli enti od organismi statutari ammettono. In secondo luogo non vi è un coordinamento, su scala regionale, dei vari finanziamenti a titolo sperimentale in questo settore. Ciò significa un cumulo di finanziamenti che poi si risolvono in una dispersione di essi per la realizzazione di finalità che sono utili sì, ma fino a quando non si riesce a realizzare un coordinamento, cioè un unico ente regionale che effettui tutti gli esperimenti in questo campo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo unico.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del Regolamento approvato con R.D. 25 marzo 1924, n. 827 e dell'art. 8 della L.R. 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il D.P.G. n. 55 del 3 luglio 1969 concernente il prelevamento della somma di L. 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16638 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. n. 41 del 25 maggio 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio di previsione per l'anno 1969». (8)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. numero 41 del 25 maggio 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 16 milioni dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio di previsione per l'anno 1969»; relatore l'onorevole Monni. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Il mio Gruppo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monni, relatore.

MONNI (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione competente ha esaminato il disegno di legge e l'ha approvato quasi all'unanimità. Solo qualche commissario ha chiesto (come ho avuto modo di dire anche a proposito di convalide) chiarimenti sulla spendita di questa somma per sussidi a operai disoccupati. In ogni caso la Commissione ha approvato il disegno di legge riservandosi di chiedere in assemblea e

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

di ottenere i chiarimenti necessari da parte della Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

ATZENI (D.C.), *Assessore alle finanze*. Il prelevamento dal fondo di riserva della somma di 16 milioni a favore del capitolo 11167 è stato determinato dalla necessità di intervenire con la erogazione a favore dei dipendenti della ditta ARCOCO per cinque milioni, a favore dei dipendenti della ditta Elegantia per un milione ed a favore dei pescatori di Santa Gilla per 10 milioni. Questi lavoratori si sono trovati in condizioni precarie (è noto a tutti) e quindi la Giunta ha creduto opportuno intervenire con sussidi particolari. Queste sono le ragioni per le quali la Giunta propone la convalida del decreto di prelevamento di 16 milioni dal capitolo 11166 al capitolo 11167.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 8 della L.R. 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il D.P.G. n. 41 del 25 maggio 1969 concernente il prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Conva-

lidazione del D.P.G. n. 32 del 30 aprile 1969 relativo a prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16801 del bilancio regionale 1969». (6)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. numero 32 del 30 aprile 1969 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16801 del bilancio regionale 1969»; relatore l'onorevole Monni.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Pedroni. Ne ha facoltà.

PEDRONI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza della Commissione, come è detto nella relazione, ha espresso la esigenza che in sede di assemblea l'Assessore al turismo puntualizzi i rapporti in materia di propaganda turistica tra Assessorato ed ESIT, chiarendo l'ambito di competenza di entrambi questi organi, nonché precisando le modalità di utilizzazione, passata ed effettiva, delle somme di cui al provvedimento in esame. Non credo che sia necessario, onorevoli colleghi, sviluppare un'ampia discussione sul complesso problema del turismo in Sardegna, in modo particolare sul problema della propaganda turistica per la Sardegna. Però un fatto è certo, che questa propaganda turistica, così come ci viene presentata dal disegno di legge e così come in realtà viene attuata dai due organismi, Assessorato al turismo ed ESIT, appare innanzitutto episodica, senza una programmazione ed un coordinamento, ciò che in generale può portare anche, non tanto agli sperperi che alcune volte si registrano, quanto ad una dispersione dell'attività propagandistica.

D'altra parte noi assistiamo alla presentazione di un disegno di legge da parte dell'Assessore alle finanze che chiede uno stanziamento di 60 milioni per la propaganda in Francia o in Germania e contemporaneamente alla presentazione da parte dell'Ente Sardo Industrie Turistiche di variazioni di bilancio del 1968 e del 1969 per un aumento della spesa di propaganda turistica per altri 23 milioni 170 mila lire. A che cosa servono que-

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

sti soldi? Come vengono utilizzati? Quali risultati concreti danno le spendite di questi fondi da parte della Regione e da parte dell'ESIT in rapporto all'incremento delle presenze turistiche in Sardegna?

Un'altra domanda che è necessario porre è questa: come vengono impostati, anno per anno, i programmi di propaganda turistica in Italia e all'estero da parte dei due organismi? Noi abbiamo avuto occasione, nel corso delle discussioni per i bilanci e per i programmi esecutivi, di chiedere, in effetti, alla Giunta regionale che cosa intende fare dell'ESIT, quali compiti intende affidargli, in che misura questo ente può essere democratizzato e in che misura può assicurare un certo sviluppo turistico alla Sardegna. Abbiamo chiesto soprattutto che vengano maggiormente controllati i piani di spesa dell'ente e maggiormente coordinati con quelli dell'Assessorato.

Ora, io credo, onorevole Assessore al turismo, che noi non possiamo affidare a un momento contingente l'attività propagandistica per il turismo in Francia, in Germania, per esempio, come non possiamo accettare il principio che questa spesa straordinaria, appunto perché straordinaria, impegni continuamente i bilanci futuri. Che cosa significa questo? Che anno per anno improvviseremo la propaganda turistica? Che anno per anno, a seconda delle contingenze in questa o quella nazione, solo perché qualche giornale in questa o quella nazione, spinto da altre organizzazioni turistiche di altre regioni e di altre nazioni, fa propaganda contro la Sardegna, dobbiamo intervenire a questa maniera? Io credo che il problema della propaganda turistica debba essere legato ad un piano preciso, ma debba essere legato soprattutto, onorevole Assessore, alla disponibilità dei posti letto nella nostra Isola. Noi molte volte facciamo una propaganda sproporzionata alle possibilità di ricettività reale e arriviamo alla conclusione che, nei periodi di punta, molti turisti sono costretti a ripartire perché non trovano posti letto a prezzi accessibili. Noi attendiamo i chiarimenti che abbiamo richiesto in Commissione e mi auguro che l'Asses-

sore voglia darli nel corso di questa discussione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui si tratta di 60 milioni, cioè di una cifra che incomincia ad andare oltre le solite cifre dei prelievi. Sono 60 milioni che, vedi caso, nell'anno delle elezioni regionali 1969, vanno ad impinguare un capitolo riguardante l'articolo 2 della legge 1955: «propaganda a favore delle bellezze naturali e artistiche della Sardegna». Ci dispiace che l'Assessore non sia più lo stesso, non perché per noi faccia grande differenza, ma perché ci avrebbe potuto dare qualche spiegazione sulla sua attività. Quali particolari necessità, dopo quattordici anni di funzionamento di questa legge (perché è nel 1955 che la Regione ha varato la legge per propagandare le bellezze naturali ed artistiche) sono sorte? Sarebbe opportuno intanto conoscere anche quanto la Regione ha speso in 14 anni per propagandare le bellezze naturali ed artistiche isolate. Se dovessimo basarci sullo stanziamento originario del capitolo (80 milioni) moltiplicato per 14, avremmo speso un miliardo, *grosso modo*. Spendere un miliardo significa poter dare all'1 per cento della popolazione della terra, qualche cosa che riguardi la Sardegna. Spendere un miliardo soltanto per la propaganda a favore delle bellezze artistiche (che non sono molte) è una enormità. Ma supponiamo anche che anziché a un miliardo siamo arrivati a 6-700 milioni: è sempre una cifra rispettabile.

All'improvviso si scopre che la Germania e la Francia (guardate il caso: proprio nell'anno delle elezioni regionali. E qui sorge il dubbio che ci sia una polizia segreta speciale in questi due Stati che viene a sapere quando noi facciamo le elezioni) proprio nell'anno delle elezioni regionali sviluppano una propaganda terribile a favore delle loro bellezze artistiche e naturali. E' chiaro che per paesi che fanno parte del M.E.C. è veramente una mossa sleale nei confronti di una povera re-

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

gione come la Sardegna e fatta proprio nell'anno in cui la Giunta, poveretta!, è immischiata nelle elezioni regionali e quindi in difficoltà e non può fare molta propaganda perché dal mese di marzo o aprile in poi le verrebbe difficile...

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. E' del mese di agosto la deliberazione della Giunta.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non cambia niente. Vuol dire che gli 80 milioni sono stati spesi prima di agosto, è semplice. Cioè significa che la spesa che doveva riguardare tutto l'arco di un anno a favore delle bellezze artistiche e naturali, l'Assessore l'ha effettuata in tre mesi, in concreto. C'è da pensare che nel mese di aprile e maggio non si sia dedicato tanto alla propaganda delle bellezze artistiche, quanto a cercarsi i voti di lista e di preferenza (almeno così sembrerebbe visto il successo notevole che il precedente Assessore al turismo ha ottenuto come preferenze personali). Cioè è da pensare che gli 80 milioni sono spariti nei primi tre mesi di quest'anno. Il nuovo Assessore perciò, arrivato nel mese di agosto, può forse fare propaganda a favore delle spiagge della Sardegna, del sole, del calore e del resto che tutti sanno? Non può farlo più. Perché? Perché il precedente Assessore...

MISTRONI (P.C.I.). Si è mangiato tutto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Mangiato forse non è il termine esatto, ma ha speso tutto a favore della Sardegna in un momento in cui era impegnata in gravose elezioni regionali. Il Presidente Del Rio, sempre condiscendente, su deliberazione, pensiamo, della Giunta, preleva allora 60 milioni dal fondo di riserva e li passa al capitolo 16201 in modo che anche il nuovo Assessore (che ha superato brillantemente le elezioni regionali, ma che non può far meno del precedente) possa impinguare la propaganda a favore delle bellezze naturali ed artistiche della Regione.

Io ho voluto parlare del problema in tono leggero, però la cosa è piuttosto grave e com-

porterebbe da parte del Consiglio un incarico alla Commissione competente di farsi dare tutti i decreti del precedente Assessore per vedere come sono stati spesi, nei tre mesi precedenti le elezioni, gli 80 milioni a favore delle bellezze naturali ed artistiche della Regione.

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. Se il Consiglio vuole rinviare, siamo pronti a presentare tutto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Siccome adesso è difficile presentare ordini del giorno (perché non si fa più in tempo), onorevole Presidente della Giunta, possiamo rimanere d'accordo che lei fornirà tutti i decreti del 1969 che si riferiscono a questo capitolo di bilancio. Lei prenda l'impegno e non è necessario votare un ordine del giorno particolare. Si tratta di 140 milioni in un anno che si dovrebbero spendere per propagandare le bellezze naturali ed artistiche della Sardegna, senza contare i soldi che spende l'ESIT.

Io non voglio rifare il discorso del collega Pedroni: abbiamo un ente, su cui potremmo dire tante cose, tranne che non esiste, perché ogni anno gli diamo, mi pare, 500, o 400, o 300 milioni, a seconda degli umori dell'Assessore. C'è l'Assessore dittatore che vuol spendere direttamente (soprattutto negli anni delle elezioni) perché è meglio (non si sa mai come l'ESIT possa funzionare nel periodo elettorale) e c'è invece l'Assessore più longanime, più condiscendente, che i soldi li stanza per l'ESIT. Abbiamo insomma questo ente che dovrebbe essere abilitato, per lo meno, alla propaganda a favore delle bellezze naturali ed artistiche della Sardegna, visto che a gestire alberghi non è molto portato (come dimostra la gestione fallimentare di tutti i suoi alberghi che non si riesce neppure a vendere). E' chiaro che ci sono alcuni speculatori che stanno aspettando di arrivare al fallimento per prendere questi alberghi per quattro soldi, come accadrà inevitabilmente.

Questo decreto, onorevole Presidente della Giunta, mi consenta, non va approvato dal Consiglio regionale, ma va respinto. Il Consi-

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

glio non deve ratificare questo decreto anche perché è stato fatto in agosto, in periodo di ferie, poi è venuto settembre, periodo di post-ferie e praticamente non si è speso quasi niente ancora. Siamo perciò in tempo a bloccare i 60 milioni che dovrebbero essere spesi in questa direzione. Questo per mettere un limite anche alle facoltà di prelievo, che devono riguardare effettive spese impreviste.

Può essere considerato un fatto imprevisto che la Germania e la Francia facciano propaganda turistica? E' ridicolo dire che la Germania e la Francia all'improvviso quest'anno hanno fatto una propaganda massiccia, mentre gli altri anni dormivano il sonno dei giusti. Siamo contrari anche per la cifra eccessiva che quasi raddoppia lo stanziamento originario. In concreto qui si mette sotto i piedi la volontà del Consiglio regionale che, approvando 80 milioni, e non 140, ha dato una indicazione (giusta o sbagliata che fosse) sulle necessità del settore. Per questi motivi, su questo decreto io penso che il Consiglio regionale, prescindendo dalle esigenze di partito, dovrebbe stabilire il principio che prelievi di questa natura non sono consentiti e pertanto (bocciando la ratifica) dice alt! a questa Giunta, alle altre Giunte in modo che si regolino meglio in materia di prelievi dal fondo di riserva.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Non è da oggi che dico alla Giunta che se vogliamo effettivamente valorizzare le opere che esistono in Sardegna, dobbiamo fare una forte propaganda per attirare i turisti e per attirare anche operatori economici. Quale è il motivo per cui io chiedevo e chiedo di finanziare la propaganda? Lo chiedevo proprio perché più turisti vengono più consumano i nostri prodotti. Io non vedevo e non vedo il problema solo sotto il profilo del turismo, ma sotto il profilo del consumo dei prodotti sardi, cioè del vino, della frutta, del formaggio. Il turista infatti non si porta appresso il sacchetto o la bisaccia carica di prodotti alimentari. Nell'interesse

dell'isola io voto perciò a favore di questa legge. Ci sono le accuse di Zucca. Se egli riesce a dimostrare che l'Assessore ha speso per fare la campagna elettorale, lo dimostri e se la vedano loro due. Io il problema lo vedo sotto il profilo della difesa dei prodotti dell'agricoltura e dei produttori della Sardegna. Perciò mi dichiaro favorevole a questa legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monni, relatore.

MONNI (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge, pur condividendo la richiesta di chiarimenti, anche se nella relazione molto succinta si indica con precisione che il prelievo straordinario si era reso necessario proprio per lo sviluppo imprevisto e più massiccio e capillare della propaganda, non solo della Francia e della Germania, ma anche di altri paesi notoriamente concorrenti, in materia di turismo, col nostro e quindi appariva giustificato. Io confido che la Giunta vorrà dare in questa sede i chiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

BRANCA (P.S.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia opportuno, innanzitutto, ricordare (anche per lealtà verso il collega che mi ha preceduto nella direzione dell'Assessorato) con precisione a tutto il Consiglio le date e i fatti precisi che sostengono questa richiesta e questa convalida. Il 10 febbraio 1969, con lettera 1880 di protocollo indirizzata alla Presidenza della Giunta regionale, all'Assessore alle finanze ed a tutti gli Assessori, il collega Ghinami scriveva quanto segue: «In sede di predisposizione del programma pubblicitario 1969, che era stato predisposto diversi mesi prima, lo scrivente si è reso

conto che lo stanziamento iscritto al bilancio al capitolo 16801 è del tutto insufficiente alle nuove necessità emerse a seguito di particolari situazioni verificatesi in campo internazionale di fronte alle quali si rendono urgenti alcuni interventi organici che tendono, da un lato a combattere le prospettive sfavorevoli e dall'altro a sviluppare al massimo quelle più favorevoli. Si è perciò ritenuto di dover mantenere con un certo peso la presenza della Sardegna in Francia ad evitare che l'attuale crisi del franco comprometta le logiche previsioni di incremento conseguenti alla massiccia e capillare azione di promozione svolta in Francia nel 1969, grazie alla quale si era riusciti a far considerare di moda una vacanza nella nostra Isola. Lo sforzo pubblicitario che si propone di attuare nel 1969, tende appunto a convincere i francesi che solo la Sardegna può loro offrire una buona vacanza entro i limiti di esportazione valutaria consentiti. Inoltre... (*interruzioni*).

I fatti hanno dimostrato che questa previsione dell'Assessore Ghinami era giusta, perché abbiamo avuto un aumento di molte migliaia di presenze di turisti francesi in Sardegna...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma allora non c'è bisogno di questa legge.

BRANCA (P.S.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. Ciò si è realizzato grazie al coordinamento che è stato operato.

Ricordo un altro intervento fatto utilmente dall'Assessorato, dalla Regione con la propaganda svolta per il potenziamento della linea Tolone-Portotorres, linea tenuta dalla nave «Escapade». Anche l'Assessore in carica è stato sollecitato da tutti i settori del Consiglio a intervenire perché si impedisse l'annullamento del servizio che si era rilevato altamente positivo.

Continuo la lettura: «Inoltre l'impegno col quale altre zone del Mediterraneo di recente affermazione tendono ad assicurarsi una gran parte del movimento tedesco, pone la Sardegna in condizioni di non poter mancare, come presenza pubblicitaria, in Germania.

Infatti si ha motivo di ritenere che l'attuale floridezza del marco porterà ad un sensibile aumento di turisti tedeschi, i quali dovranno poter considerare la Sardegna una delle loro mete e in proposito è utile osservare che il turista tedesco va in vacanza anche in bassa stagione, per cui una loro presenza numerosa nell'isola potrà assicurare una maggiore economicità di gestione delle aziende alberghiere. Per le considerazioni su esposte e per altre esigenze di carattere eccezionale manifestatesi, congressi internazionali, ristampa materiale, pubblicitaria eccetera, si prega di voler autorizzare un prelevamento dal fondo di riserva di lire 60 milioni a favore del capitolo 16801».

Su questa base e su questa proposta la Giunta regionale aveva deciso, nella seduta del 2 aprile 1969, il prelevamento dal fondo di riserva con proprio decreto. Per questo si presenta il disegno di legge attualmente allo esame del Consiglio.

Debbo però aggiungere alcune considerazioni per tranquillità dell'onorevole Zucca. Buona parte di questo stanziamento non è stata spesa prima delle elezioni, ma è stata impegnata e spesa proprio dopo le elezioni e addirittura dall'attuale Giunta in carica. 25 milioni, per esempio, da questo capitolo devono essere prelevati per il finanziamento delle manifestazioni tipo Cantagiro che hanno avuto inizio a Nuoro e si sono poi svolte a Sassari, ad Alghero e che, dopo il giro in tutto il Continente, si concluderanno nel mese di dicembre a Cagliari. Queste manifestazioni sono intese a sviluppare il settore dilettantistico della canzone... (*interruzioni*).

Dopo le elezioni. Si sono svolte nel mese di ottobre e si concluderanno nel mese di dicembre, quindi un periodo molto distante dalle elezioni.

Per quanto riguarda le domande più serie che sono state rivolte (non perché queste prime non lo fossero, intendiamoci) alla Giunta dall'onorevole Pedroni, a proposito dell'attività dell'Assessorato in questo settore e dell'ESIT e dei programmi per il 1970, desidero dare assicurazione che sono state già tenute alcune riunioni, a livello regionale (in-

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

dette dall'Assessorato e presenti i rappresentanti degli enti provinciali del turismo, dell'Ente Sardo Industrie Turistiche, delle Aziende di Soggiorno e degli operatori economici del settore) per lo studio e la preparazione e il coordinamento della campagna promozionale per il 1970. Lo scopo è di utilizzare tutte le risorse e far dedicare ad ogni settore l'ente più abilitato senza sperpero di fondi e senza dispendio di mezzi. L'ultima domanda che mi è stata rivolta riguarda la funzione dell'ESIT. Io desidero informare il Consiglio (è solo una informazione) che era stato già predisposto dalla precedente Giunta un disegno di legge per il riordinamento dell'ESIT. Questo disegno di legge attualmente è all'esame dell'Assessorato che si propone di presentarlo al più presto possibile all'esame della Giunta perché ne investa subito dopo il Consiglio. Con esso si intende dare una funzione organica e coordinata all'attività dell'ESIT.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno Zucca, Puggioni, Raggio, Milia. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 6, impegna la Giunta regionale a fornire alla Commissione competente, entro il mese di novembre 1969, l'elenco dei decreti, con tutti i necessari chiarimenti, emessi nel 1969 nel capitolo 16801».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato. Il parere della Giunta sull'ordine del giorno?

DEL RIO (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discus-

sione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il D.P.G. n. 32 del 30 aprile 1969 concernente il prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste della somma di L. 60.000.000 a favore del cap. 16801 del bilancio regionale 1969.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà dopo le altre.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge 5 dicembre 1968: «Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	53
maggioranza	38
favorevoli	42
contrari	11
astenuti	4

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Arru - Asara - Atzeni - Baghino - Ber-

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

tolotti - Biggio - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Catte - Concas - Corona - Defraia - Del Rio - Dettori - Fadda - Francesconi - Frau - Ghinami - Giagu De Martini - Granese - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Lippi - Maddalon - Marica - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Tullio - Milia - Montis - Monni - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Pigliaru - Pinna Gavino - Pinna Pietro - Puddu - Puggioni - Raggio - Sassu - Spano - Spiga - Tufani - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Floris - Gianoglio - Ligios - Rojch).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 17 dicembre 1968: «Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale per spese in conto capitale», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	53
maggioranza	38
favorevoli	49
contrari	4

(Il Consiglio approva.)

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Arru - Asara - Atzeni - Bertolotti - Biggio - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Catte - Concas - Defraia - Del Rio - Dettori - Fadda - Floris - Francesconi - Ghinami - Giagu De Martini - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lai - Ligios - Lilliu - Lippi - Maddalon - Marica - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Tullio - Milia - Montis - Monni - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Pigliaru - Pinna Gavino - Pinna Pietro - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Spano - Spina - Tufani - Usai - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Convalidazione del decreto numero 49 del 25 giugno 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno 1969 a favore del capitolo 15117».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	33
contrari	21

(Il Consiglio approva.)

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Arru - Asara - Atzeni - Bertolotti - Biggio - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Concas - Corona - Defraia - Del Rio - Dettori - Fadda - Floris - Francesconi - Ghinami - Giagu De Martini - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lai - Ligios - Lilliu - Lippi - Maddalon - Marica - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Tullio - Milia - Montis - Monni - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Pigliaru - Pinna Gavino - Pinna Pietro - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Spano - Spina - Tufani - Usai - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. numero 55 del 3 luglio 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 1.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969 a favore del capitolo 16638».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

VI LEGISLATURA

XXIII SEDUTA

6 NOVEMBRE 1969

presenti e votanti . . .	51
maggioranza	26
favorevoli	32
contrari	18
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Arru - Asara - Atzeni - Bertolotti - Biggio - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Concas - Corona - Defraia - Del Rio - Dettori - Fadda - Floris - Francesconi - Ghinami - Giagu De Martini - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Ligios - Lilliu - Maddalon - Marica - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Tullio - Milia - Montis - Monni - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Pigliaru - Pinna Pietro - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Spano - Spina - Tufani - Usai - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. numero 41 del 25 maggio 1969 relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio di previsione per l'anno 1969».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti . . .	48
maggioranza	25
favorevoli	46
contrari	2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Arru - Asara - Atzeni - Bertolotti - Biggio - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Concas - Corona - Defraia - Del Rio - Fadda - Floris - Francesconi - Ghinami - Giagu De Martini - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Ligios - Lilliu - Maddalon - Marica - Medde - Melis G.

Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Tullio - Milia - Montis - Monni - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Pigliaru - Pinna Pietro - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Spano - Spina - Tufani - Usai - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G. numero 32 del 30 aprile 1969 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16801 del bilancio regionale 1969».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti . . .	46
maggioranza	24
favorevoli	26
contrari	20

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Arru - Asara - Atzeni - Baghino - Bertolotti - Biggio - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Catte - Concas - Corona - Defraia - Del Rio - Fadda - Francesconi - Ghinami - Giagu De Martini - Granese - Guaita - Isola - Lilliu - Maddalon - Marica - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Tullio - Milia - Montis - Monni - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Pigliaru - Pinna Pietro - Puggioni - Raggio - Sassu - Spano - Spina - Tufani - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1969